



COMUNE di PALAGIANO

Provincia di Taranto

Corso Vittorio Emanuele n.4 - 74019 Palagiano (TA)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 37 Del 30-07-2020

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DATI, INFORMAZIONI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. APPROVAZIONE

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di luglio alle ore 09:30 col prosieguo, , a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è riunito in sessione Straordinaria il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Francesco Giuseppe CARUCCI, e con l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE Teresa Aloisio.

All'appello nominale risultano: LASIGNA Domenico Pio	P	CASAMASSIMA Immacolata	Maria	P
FAVALE Luigi	P	CAFORIO Antonio		P
MANIGLIA Michela	P	Borracci Donato		A
ABBATE Maria	P	MANCINI Francesco		A
FORLEO Rocco	A	PUCCI Francesca		A
CARUCCI Francesco Giuseppe	P	SCALERA Alessandro Salvatore		A
DEL PRETE Vita	P	SERRA Francesco		A
PULIMENO Salvatore Damiano Nunzio	P	GISONNA Gennaro		A
PERNIOLA Erasmo	P			

Presenti n. 10 - Assenti n. 7.

Constatato il numero legale degli intervenuti

IL PRESIDENTE

dichiara aperta la seduta di Consiglio, e invita a deliberare sul punto all'O.D.G. indicato in oggetto.

Relaziona l'Assessore Ottomaniello
Entrano i Consiglieri Mancini e Serra
Presenti 12
Assenti 5

Interviene il Consigliere Mancini propone la soppressione all'art. 34 del Regolamento, comma 4, lett. b) della parola "*motivata*" nonché la soppressione della lett. c) del comma 4 del medesimo articolo.

I consiglieri convengono con quanto proposto dal consigliere Mancini.

Esce il consigliere Serra

Presenti 11 Assenti 6

Esce il consigliere Favale

Presenti 10

Assenti 7

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, contenente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 recante "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto l'articolo 7 (Regolamenti) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ove è testualmente disposto:

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

Visto l'articolo 22 della legge n. 241/1990 (Definizioni e principi in materia di accesso), che, al comma 2, testualmente dispone:

2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.

Visto il capo 1-bis (Diritto di accesso a dati e documenti) del citato d.lgs. n. 33/2013 e, in particolare:

l'articolo 5 (Accesso civico a dati e documenti), commi 1, 2 e 11:

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle

pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241;

e l'articolo 5-bis (Esclusioni e limiti all'accesso civico) commi 2, 3 e 4:

2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

Vista la deliberazione dell'Autorità nazionale anticorruzione 28 dicembre 2016, n. 1309, recante "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013", pubblicata nella G.U. 10 gennaio 2016, n. 7;

Visto l'articolo 59 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che testualmente dispone:

Art. 59 - Accesso ai documenti amministrativi e accesso civico

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso.

1-bis. I presupposti, le modalità e i limiti per l'esercizio del diritto di accesso civico restano disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Dato atto che l'articolato da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale è stato predisposto da un gruppo tecnico cui hanno partecipato appartenenti ai vari servizi comunali interessati;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 recante: “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 recante: “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”;

Con n. 9 voti favorevoli – n. 1 astenuto (Carucci) su n. 10 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di approvare il “Regolamento comunale per l’esercizio del diritto del diritto di accesso ai dati, informazioni e documenti amministrativi” che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di modificare l’art. 34 del Regolamento nel modo seguente:
 - comma 4, lett. b) viene eliminata la parola “motivata”
 - comma 4 lett.c) viene eliminata
3. di trasmettere copia del regolamento, a cura dell’ufficio segreteria, ai responsabili dei servizi interessati;
4. del regolamento sarà data notizia con apposita informativa pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

Successivamente

Con voti favorevoli n. 9 – n. 1 astenuto (Carucci) su n. 10 consiglieri presenti e votanti

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto.

Presidente
Francesco Giuseppe CARUCCI

II SEGRETARIO GENERALE
Teresa Aloisio

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.